



COMUNE DI FILOGASO

(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

89843 – Via Monti, n. snc – Tel 0963 254020 – Fax 0963 254116

Part. IVA 00371570797 C.C.P. 1258890

Ordinanza Sindacale n.17 del 27.07.2026

Oggetto: ordinanza sindacale per la manutenzione e pulizia delle aree e degli immobili privati nelle zone residenziali e nei centri abitati e pulizia fossi, scarpate e siepi sporgenti su strade ed aree pubbliche.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Periodicamente ed in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- nel territorio comunale esistono numerosi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;
- nel territorio comunale esistono altresì terreni, aree verdi, lotti ineditati, giardini privati lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado e divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi e insetti e costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
- è inoltre segnalata la presenza di facciate e strutture di unità immobiliari (talvolta anche abitate ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione) in stato di abbandono, e di degrado con pregiudizio del decoro urbano e dell'immagine cittadina e potenziale causa di pregiudizio delle strutture edilizie, specialmente in muratura;
- lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;

RILEVATO

- che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del territorio;

CONSIDERATO

- che la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO

- che risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che

determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di incuria;

CONSIDERATO

- che le situazioni di incuria e di degrado descritte soprattutto nell'area urbana, concorrono a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

RITENUTO

utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

RILEVATO CHE

ai sensi dell'art. 54, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, «Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D.lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l'art. 255 del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

RICHIAMATO l'art. 54, commi 4 e 4 bis, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO

- che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i. e che il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del Ufficio Tecnico Comunale;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

- ✓ Ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
- ✓ ai proprietari di aree verdi incolte, abbandonate od aree artigianali, industriali, ecc... dismesse;
- ✓ agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
- ✓ ai proprietari di immobili;
- ✓ ai responsabili dei cantieri edili;
- ✓ ai proprietari di aree inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ✓ ai proprietari di aree verdi in genere;
- ✓ ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri di sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di loro proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti igienico sanitari, ed anche il possibile rischio di propagazione di incendi;

2. di provvedere alla regolazione e manutenzione di siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale o che creano pericolo alla pubblica e privata incolumità, con conseguente rimozione dei residui vegetali;
3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
4. di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e private incolumità;
5. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici-griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
7. nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, stabilito di "grave pericolosità" a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 353 del 21 novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innescò d'incendio, i proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Gli interventi predetti dovranno avere inizio entro il termine massimo di 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà del Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d'ufficio nei confronti dei trasgressori, ricorrendo ove necessario all'assistenza della Forza Pubblica;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 ad € 500,00.

Nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, sarà elevata una sanzione da Euro 169,00 ad Euro 680,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada.

DEMANDA

In via prioritaria al personale dell'ufficio tecnico le attività di vigilanza e controllo ed a tutti gli altri organi di polizia per l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Filogaso <https://www.//comune.filogaso.vv.it>, all'Albo Pretorio online per 30 giorni, nonché resa nota alla cittadinanza con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art.2 - comma 4 - della Legge 07.08.1990 n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- alla Prefettura di Vibo Valentia;
- alla Questura di Vibo Valentia;
- al Comando Stazione Carabinieri di Maierato;
- Alla ASP di Vibo Valentia.
- Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia

Dalla Residenza Municipale, li 27.07.2026

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Giovanni RUSSO

Il Sindaco
f.to Ing. Massimo Trimmeliti